

Avv. Massimo MARINO
Via F. Torraca n° 76
85100 Potenza
3389841625

Avv. A. Marcella TAMBURRINO
Dott.ssa Sabina TAMBURRINO
Via Rotabile S.Croce 28
85010 Cancellara -PZ-
329 0664829

Tribunale Di Potenza

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. E CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.

PER

L'ins.FILARDI Anna nata a Potenza il 18/08/1979, C.F. FLRNNA79M58G942N, residente in Campomaggiore (PZ) alla Via Garibaldi n° 64, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angela Marcella Tamburrino¹ e Massimo Marino², elettivamente domiciliata presso e nello studio legale dell' Avv. Tamburrino in Cancellara, alla Via Rotabile S. Croce n° 28³ giusto mandato sottoscritto in calce al presente atto

“ricorrente”

CONTRO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588, corrente in Roma Viale Trastevere n. 76/A

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Potenza in Piazza delle Regioni

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, UFFICIO III, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Potenza alla Via Di Giura,

¹ C.F. TMBNLM77B44G942Y – PEC tamburrino.angela@cert.ordineavvocatipotenza.it.

² C.F. MRNMSM68T16G942Y – PEC avv.mmarino@pec.it

³ FAX 097121348

Avv. Massimo MARINO
Via F. Torraca n° 76
85100 Potenza
3389841625

Avv. A. Marcella TAMBURRINO
Dott.ssa Sabina TAMBURRINO
Via Rotabile S.Croce 28
85010 Cancellara -PZ-
329 0664829

“resistenti”

PREMESSO CHE

- Con contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto il 27/11/2015, la sig.ra Filardi Anna è entrata in ruolo, quale docente di scuola primaria, attinta dalla graduatoria ad esaurimento nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n. 107/2015 art. 1 comma 98 , fase C , su posto comune ed in servizio nell'anno scolastico 2015/2016 presso l'Istituto Comprensivo di Albano di Lucania. *(contratto di lavoro all. n. 3)*
- La Legge n. 107/2015 ha articolato le assunzioni in quattro fasi : Zero, A, B e C.
- La fase C prevede la copertura dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.
- Secondo quanto disposto in tale fase, l'aspirante docente, attinto dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie del concorso 2012, che non ha avuto una proposta di nomina nelle fasi precedenti, è nominato nella prima provincia nella quale siano disponibili posti di potenziamento per l'insegnamento cui concorre. *Tale provincia è individuata scorrendo l'ordine di preferenza indicato nella domanda.*
- L'istante ha partecipato alla Fase “C” delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015 art. 1 comma 108 , e disciplinato dall'art. 6 del C.C.N.I. Mobilità del 08/04/2016, la cui mobilità è stata prevista su tutti i posti vacanti e disponibili e su tutto il territorio nazionale.
- Il comma 108 della citata legge dispone che “*i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98 lettere b) e c) , e assegnati su sede provvisoria per a.s. 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2015/2016*

Avv. Massimo MARINO
Via F. Torraca n° 76
85100 Potenza
3389841625

Avv. A. Marcella TAMBURRINO
Dott.ssa Sabina TAMBURRINO
Via Rotabile S.Croce 28
85010 Cancellara -PZ-
329 0664829

alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".

- Poi l'art. 6 del C.C.N.I. Mobilità 2016 ha disposto che le operazioni di mobilità si collocano in quattro fasi: A, B,C e D.

- La fase "C" riguarda gli assunti nell' a.s. 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, che parteciperanno anche alla mobilità territoriale. Essa stabilisce che *"La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti, inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio.* A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".

- A tal fine la ricorrente ha presentato rituale domanda di trasferimento interprovinciale presso l'Ambito Territoriale 0002 della Provincia di Potenza, indicando anche l'elenco delle preferenze di ambito nel seguente ordine: Basilicata Ambito Territoriale 0002, Basilicata Ambito Territoriale 0001, Basilicata Ambito Territoriale 0003, Basilicata Ambito Territoriale 0004, Basilicata Ambito Territoriale 0005; (c.f.r domanda di mobilità territoriale all. n. 4);

- L'istante, sulla base dei titoli posseduti, ha diritto a 24 punti per l'Ambito Basilicata 001,002,003,004,005 ed a 18 punti per tutti gli altri ambiti;

- Con la pubblicazione dell'elenco dei trasferimenti della scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017(seconda fase- punti B,C e D dell'art. 6 del CCNI) avvenuta in data 29 Luglio 2016 ,cui è seguita in data 22/08/2016 notifica del trasferimento prot. N. 1738 FP, l'istante ha appreso della sua assegnazione all'Ambito Territoriale n. 0001 Regione Marche, ovvero ad

Avv. Massimo MARINO
Via F. Torraca n° 76
85100 Potenza
3389841625

Avv. A. Marcella TAMBURRINO
Dott.ssa Sabina TAMBURRINO
Via Rotabile S.Croce 28
85010 Cancellara -PZ-
329 0664829

A.T. espresso come preferenza n. 20 (*vedi mail di notifica e sede assegnata all. nn 5-6*).

- Con le medesime modalità ha appreso che altri concorrenti, appartenenti alla stessa procedura di mobilità e alla stessa fase, benché con punteggio inferiore o uguale al suo, sono stati assegnati nelle sedi indicate dall'istante con maggiore preferenza, e comunque in una sede più vicina rispetto a quella ben più distante a lei assegnata. Quanto affermato trova riscontro nella documentazione allegata in atti, nella quale sono state indicate le situazioni più evidenti, con espresso riferimento ai primi ambiti indicati nella domanda di mobilità (*si veda istanza di conciliazione ed elenco dei trasferimenti, all. nn. 7-8*)

- In questo modo, a causa di un macroscopico errore compiuto dal MIUR che, per l'assegnazione delle sedi, ha fatto affidamento su di un sistema di attribuzione estremamente fallace ed iniquo, si è verificato che docenti con maggiore punteggio, qual è la ricorrente, si sono viste assegnare a sedi distanti, non indicate in domanda o indicate tra le ultime preferenze. Di contro altri docenti con punteggio inferiore (a volte paradossalmente pari a zero) sono stati assegnati in sedi vicine ed ovviamente indicate come prime nelle preferenze.

- Un siffatto comportamento ha determinato, da parte del M.I.U.R., la palese violazione del principio dello scorrimento della graduatoria, che deve necessariamente trovare il suo fondamento nel merito, espresso dal punteggio attribuito nella graduatoria.

- In data 13/08/2016 la sig.ra Anna Filardi ha inviato all'Amministrazione Competente richiesta per esperire un tentativo di conciliazione, richiesta a cui, ad oggi, non è ancora seguito alcun riscontro.

- Nelle more, in data 01/09/2016, la ricorrente ha diligentemente preso servizio (*all. n. 9*) presso l'Istituto Comprensivo "Pinocchio – Montesicuro" di Ancona provvedendo, in considerazione della distanza da casa, a

Avv. Massimo MARINO
Via F. Torraca n° 76
85100 Potenza
3389841625

Avv. A. Marcella TAMBURRINO
Dott.ssa Sabina TAMBURRINO
Via Rotabile S.Croce 28
85010 Cancellara -PZ-
329 0664829

ricercare un alloggio. Soluzione che ha portato alla stipula di un regolare contratto di locazione della durata di quattro anni sopportandone le spese relative. (all. nn. 10-12)

- Si rileva che la ricorrente ad oggi presta la sua attività lavorativa ad Ancona nella sede assegnatagli.

- Poiché ad oggi non si è avuto alcun riscontro sulla richiesta di conciliazione e considerata l'urgenza, la lavoratrice è costretta ad adire la Magistratura Competente, in via cautelare e d'urgenza, affinché adotti, medio tempore, un provvedimento che salvaguardi e tuteli i propri diritti costretta dall'arbitraria condotta amministrativa a prestare servizio in una sede molto lontana dalla propria residenza e dalla propria famiglia.

Per tutto quanto sopra esposto, la ricorrente chiede che sia posto rimedio alla situazione pregiudizievole sopra descritta in quanto illegittima ed ingiusta per i seguenti motivi

QUANTO AL FUMUS BONI JURIS

PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 28 COMMA 1 DEL D.P.R. 487/1994 – ILLEGITTIMITA' ED ILLOGICITA' DELLA CONDOTTA AMMINISTRATIVA

La procedura de quo è viziata per violazione dei principi fondamentali riguardanti il procedimento amministrativo nonché per mancato rispetto delle regole di giusto procedimento, di imparzialità e trasparenza.

Né l'istante ha potuto valutare le correttezza della procedura, né il M.I.U.R. ha fornito alcuna motivazione riguardo la sua assegnazione in una sede tanto lontana rispetto a quelle indicate tra le preferenze.

Avv. Massimo MARINO
Via F. Torraca n° 76
85100 Potenza
3389841625

Avv. A. Marcella TAMBURRINO
Dott.ssa Sabina TAMBURRINO
Via Rotabile S.Croce 28
85010 Cancellara -PZ-
329 0664829

Il Ministero ha redatto un elenco illogico, illegittimo e del tutto contrario alla legge che per tanto non può essere condiviso.

Il risultato conseguito dalla procedura è tanto paradossale da consentire a chi ha minor punteggio (talvolta anche pari a zero) di ottenere una sede di servizio più favorevole rispetto alla sede assegnata all'odierna ricorrente.

Il C.C.N.I. Mobilità all'art. 6 par. "Fase C" afferma che "la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali".

L'ordine di preferenza cui ci si riferisce è quello indicato nell'istanza, ovvero "determinato o completato d'ufficio". Pertanto, l'assegnazione della sede è effettuata dagli Uffici Regionali, per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento, e secondo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quello dello scorrimento della graduatoria.

L'Ufficio territoriale avrebbe dovuto assegnare la prima sede indicata nella domanda di trasferimento, o, in mancanza di posti disponibili, scorrendo via via i posti, come indicato nell'elenco delle preferenze, il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ossia l'ordine del punteggio assegnato a ciascun docente.

È di tutta evidenza che così non è stato.

Né è dato conoscere i motivi per cui l'istante, come anche altre colleghe, non ha potuto trovare posto nella prima sede effettivamente disponibile, tra quelle indicate come preferenza, perché il MIUR non ha, preventivamente, reso noto il criterio adottato e non ha spiegato il funzionamento del c.d. algoritmo, utilizzato per l'assegnazione delle sedi.

Ciò che comunque rileva è che tale "algoritmo", applicato più o meno correttamente, non è certamente stato rispettoso del principio di scorrimento della graduatoria, avendo portato ad una situazione per cui a maggior punteggio non corrisponde un maggior favore.

Avv. Massimo MARINO
Via F. Torraca n° 76
85100 Potenza
3389841625

Avv. A. Marcella TAMBURRINO
Dott.ssa Sabina TAMBURRINO
Via Rotabile S.Croce 28
85010 Cancellara -PZ-
329 0664829

Come si evince dall'elenco dei trasferimenti (*all. n. 8*) ed indicato anche nella domanda di conciliazione (*all. n. 7*) i docenti assegnati nell'ambito Basilicata 0002 , 0001 , 0003, 0004 , sono collocati in graduatoria in posizione deteriore rispetto alla ricorrente. Scorrendo le preferenze indicate nella domanda, in quasi ogni ambito si trovano concorrenti con minor punteggio dell'istante.

Lo scorrimento della graduatoria , così come statuito dalla Cassazione sez. lav. Sent. N.15212 del 18 giugno 2013 e dal Consiglio di Stato sez. IV sent. N. 5611 del 18/10/2011, vincola l'amministrazione.

Lo scorrimento della graduatoria è un principio inderogabile e non una regola a cui si può contravvenire per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi eccezione attuata discrezionalmente dalla Pubblica Amministrazione comporta la violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

Certamente anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego e come tale basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni di famiglia e personali del richiedente ai quali sono predeterminati appositi punteggi (T.A.R. Napoli sez. VI n. 2620 /2007).

In merito si è espresso anche il Consiglio di Stato, sez. IV sent. N. 5611 del 2011, *“Il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento.*

In linea generale deve rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in

Avv. Massimo MARINO
Via F. Torraca n° 76
85100 Potenza
3389841625

Avv. A. Marcella TAMBURRINO
Dott.ssa Sabina TAMBURRINO
Via Rotabile S.Croce 28
85010 Cancellara -PZ-
329 0664829

graduatoria è espressamente sancito....sotto il profilo generale dall'art. 28, comma 1 del Regolamento recante norme generali per lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. n. 487/1994 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata."

Ed ancora il Consiglio di Stato, esprimendosi circa l'inderogabilità del criterio di assegnazione, ha precisato che *"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge a rango di principio normativo generale della materia e che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore"*, facendo così elevare il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio, secondo l'ordine di graduatoria, a principio di rango normativo generale della materia. Principio che deve quindi operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

D'altronde neppure *"l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti"*(Consiglio di Stato, sez. VI sent. N. 2489/2001).

Da quanto sopra esposto emerge come la condotta dell'Amministrazione sia palesemente illegittima, in quanto violando i principi costituzionali suddetti, non osservando l'obbligo di procedere secondo l'ordine della graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato

Avv. Massimo MARINO
Via F. Torraca n° 76
85100 Potenza
3389841625

Avv. A. Marcella TAMBURRINO
Dott.ssa Sabina TAMBURRINO
Via Rotabile S.Croce 28
85010 Cancellara -PZ-
329 0664829

nella sede indicata secondo le preferenze espresse, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale.

VIOLAZIONE DELL'ART.3 DELLA LEGGE N. 241/1990

In primis si eccepisce che non vi è alcuna motivazione alla base del provvedimento con il quale l'Amministrazione scolastica ha assegnato l'istante ad una sede residuale, indicata nella domanda di trasferimento dopo molte altre, ignorando le altre preferenze date. Assegnazione che non tiene conto della disponibilità di sedi decisamente più agiate, che, invece, sono state assegnate ad altri soggetti privi di titoli di precedenza.

Inoltre si rileva che non vi è, nel provvedimento, alcuna indicazione del metodo utilizzato e posto a fondamento di tale scelta.

L'impossibilità di conoscere le ragioni specifiche che hanno condotto la Pubblica Amministrazione ad adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che, da sola, prova l'illegittimità della condotta amministrativa.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, l'obbligo della motivazione, ossia l'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono addotti a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi.

Non basta a giustificare tale carenza la mera clausola di stile, con cui l'amministrazione si è resa disponibile a soddisfare "eventuali richieste di chiarimento presso gli uffici amministrativi competenti", clausola che non legittima o risolve l'evidente violazione di legge contenuta nella mail inviata all'istante al fine di comunicare l'esito del provvedimento di trasferimento, comunicazione che doveva senza alcuna deroga contenere una adeguata motivazione.

Avv. Massimo MARINO
Via F. Torraca n° 76
85100 Potenza
3389841625

Avv. A. Marcella TAMBURRINO
Dott.ssa Sabina TAMBURRINO
Via Rotabile S.Croce 28
85010 Cancellara -PZ-
329 0664829

Né il provvedimento di trasferimento né siffatta comunicazione possono adempiere all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, non consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni dell'illegittima reiezione della richiesta di trasferimento circa le altre sedi e riguardo l'attribuzione di una sede deteriore, rispetto a chi vanta un minor punteggio.

Il Consiglio di Stato , con sent. N. 5257/2012, ha rilevato che il difetto di motivazione *“nell’ottica sostanziale dell’azione amministrativa ha rilievo quando – menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell’azione amministrativa- costituisce un indizio rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento.”*

La procedura di mobilità, dagli esiti così funesti ed aggravati dall'omessa motivazione, ha indubbiamente compromesso e leso i diritti della ricorrente.

PERICULUM IN MORA

Quanto alla sussistenza dei requisiti di rito, le argomentazioni fin ora svolte giustificano la domanda cautelare sotto il profilo del fumus boni iuris, per quanto attiene il periculum in mora si ritiene di dover esporre ulteriori elementi fondanti la gravità del danno patendo e l'imminenza dello stesso.

La mancata “legittima” assegnazione della ricorrente ad una sede di servizio più vicina rispetto a quella assegnata e non compatibile con l'attuale residenza, espone la sig.ra Filardi all'attuale rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile che si ripercuote con gravissime conseguenze sulla sua vita personale, familiare e di relazione.

Avv. Massimo MARINO
Via F. Torraca n° 76
85100 Potenza
3389841625

Avv. A. Marcella TAMBURRINO
Dott.ssa Sabina TAMBURRINO
Via Rotabile S.Croce 28
85010 Cancellara -PZ-
329 0664829

Difatti l'istante è costretta a prestare la propria attività lavorativa lontana dalla famiglia, ha reperito un altro alloggio e si è vista duplicare le spese relative al suo sostentamento, incremento di spesa che avrebbe di sicuro evitato con l'assegnazione di una sede nella provincia di residenza.

La famiglia della ricorrente, privata della presenza della moglie, in mancanza di un provvedimento del Magistrato, dovrebbe prepararsi a scelte molto difficili atteso che non v'è modo di conciliare la sede di servizio con le esigenze familiari ed economiche.

Tale situazione incide direttamente sui diritti inerenti la persona e di natura non patrimoniale, in particolare il diritto di assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa, ai sensi dell'art. 36 della Carta Costituzionale.

Pertanto ove non intervenga una tutela immediata dei diritti irrinunciabili della ricorrente, i pregiudizi alla sua vita familiare e di relazione diverrebbero, nel tempo occorrente a far valere le proprie ragioni per le vie ordinarie, ancora più gravi ed irreparabili, ove si pensi che l'istante si è dovuta trasferire ad Ancona ed è costretta a percorrere centinaia di chilometri nei fine settimana per tornare dalla sua famiglia, ed è non solo costretta a stare lontano dai propri affetti, ma anche a privare se stessa e la propria famiglia di ingenti risorse economiche. A prova di quanto detto si allegano il contratto di locazione che la ricorrente ha stipulato quando ha preso servizio ad Ancona ed i biglietti del treno (*All. n.10-11-12*).

Da tutto quanto detto emerge chiaramente che il tempo necessario per far valere il diritto nelle vie ordinarie può determinare, qualora la condotta illegittima venga perpetuata, un pregiudizio irreparabile e non risarcibile per equivalente.

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Avv. Massimo MARINO
Via F. Torraca n° 76
85100 Potenza
3389841625

Avv. A. Marcella TAMBURRINO
Dott.ssa Sabina TAMBURRINO
Via Rotabile S.Croce 28
85010 Cancellara -PZ-
329 0664829

Qualora l'On. Giudicante ritenga sussistenti esigenze particolari, o altri elementi indicati nell'art. 151 c.p.c. , si chiede di essere autorizzati, ai sensi dello stesso, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso sul sito internet dedicato del MIUR stante l'impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Tutto ciò premesso, l'ins. Anna Filardi, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

All'Ecc.mo Tribunale di Potenza, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, con decreto emesso inaudita altera parte, considerata l'urgenza del caso, Voglia :

- Accertare e Dichiarare , per i motivi e le causali di cui in premessa, l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consistente nell'assegnazione della ricorrente all'AMBITO TERRITORIALE MARCHE 0001 , in luogo di quello, AMBITO TERRITORIALE BASILICATA 0002, legittimamente spettante alla ricorrente, o di quell'altro spettante tra le preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine espresso nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;
- Per l'effetto, dichiarare il diritto dell'istante ad essere assegnata all'AMBITO TERRITORIALE BASILICATA 0002, o comunque in una sede indicata nelle preferenze della domanda di trasferimento, secondo l'ordine espresso e sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

Avv. Massimo MARINO
Via F. Torraca n° 76
85100 Potenza
3389841625

Avv. A. Marcella TAMBURRINO
Dott.ssa Sabina TAMBURRINO
Via Rotabile S.Croce 28
85010 Cancellara -PZ-
329 0664829

- Per l'ulteriore effetto, condannare l'Ufficio Scolastico competente ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente nell' organico di una delle sedi disponibili nell'AMBITO TERRITORIALE BASILICATA 0002, od altra sede indicata nelle preferenze della domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza e nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

Ovvero adottare tutti i provvedimenti che la S.V. riterrà idonei ed opportuni per la tutela del diritto reclamato dalla ricorrente.

Con il medesimo decreto, l'On.le Giudice Adito Vorrà fissare udienza di comparizione delle parti e all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, con ordinanza, confermare il decreto emesso ed eventualmente fissare un termine per l'instaurazione del giudizio di merito nel quale l'istante intende richiedere l'accertamento del proprio diritto all'assegnazione dell'AMBITO TERRITORIALE BASILICATA 0002, o altra sede elencata nelle preferenze indicate nelle domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni subiti ivi compresa la refusione delle spese sostenute per l'illegittimo trasferimento , così come documentate in atti.

Laddove l'On.le Giudice adito ritenga le esigenze del contraddittorio prevalenti rispetto alle ragioni di urgenza prospettate dall'istante, Vorrà emettere gli stessi provvedimenti sopra richiesti, ovvero gli altri che saranno ritenuti di giustizia, con ordinanza, a seguito della comparizione delle parti, da fissarsi con urgenza.

Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari. Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ex lege.

In via istruttoria

Avv. Massimo MARINO
Via F. Torraca n° 76
85100 Potenza
3389841625

Avv. A. Marcella TAMBURRINO
Dott.ssa Sabina TAMBURRINO
Via Rotabile S.Croce 28
85010 Cancellara -PZ-
329 0664829

Si depositano in copia:

- Contratto individuale di lavoro;
- Domanda di mobilità territoriale;
- Mail notifica trasferimento del 29/07/2016;
- Notifica trasferimento prot. 1738 FP del 22/08/2016;
- Domanda di conciliazione inviata il 13/08/2016;
- Elenco trasferimenti (seconda fase- punti B, C e D dell'art. 6 del C.C.N.I.) a.s. 2016/2017, Scuola Primaria, Ufficio Scolastico Provinciale di Potenza;
- Presa in servizio presso I.C. "Pinocchio-Montesicuro" di Ancona del 01/09/2016;
- Contratto di locazione del 01/09/2016;
- N. 2 biglietti trenitalia ;
- N. 2 bonifici locazione alloggio;
- Modello 730/2016 redditi 2015 del nucleo familiare della ricorrente;
- Autocertificazione situazione reddituale.

Si chiede , ove ritenuto rilevante anche a seguito dell'avverso contegno processuale, che il Tribunale disponga:

- Richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. ad opera del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di:
 - 1) Il c.d. "algoritmo", ovvero il principio logico-matematico utilizzato per l'assegnazione della ricorrente alla sede contestata, nonché per l'assegnazione di tutti i concorrenti con pari titolo di preferenza e minor o uguale punteggio , nell'ambito territoriale richiesto;
 - 2) I documenti relativi al fascicolo di parte della ricorrente, nonché tutte le determinazioni in ordine all'assegnazione della ricorrente alla sede assegnata.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria a seguito dell'avverso contegno processuale.

Avv. Massimo MARINO
Via F. Torraca n° 76
85100 Potenza
3389841625

Avv. A. Marcella TAMBURRINO
Dott.ssa Sabina TAMBURRINO
Via Rotabile S.Croce 28
85010 Cancellara -PZ-
329 0664829

Si dichiara ai sensi dell'art. 9, D.P.R. 115/2002, che il valore della presente causa è indeterminabile ed esente poiché la ricorrente ha percepito nell'anno precedente un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, quale risulta dall'ultima dichiarazione, inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 primo comma del suddetto T.U. .

Potenza, 03 ottobre 2016.

Avv. Angela Marcella Tamburrino

Avv. Massimo Marino

Avv. Massimo MARINO
Via F. Torraca n° 76
85100 Potenza
3389841625

Avv. A. Marcella TAMBURRINO
Dott.ssa Sabina TAMBURRINO
Via Rotabile S.Croce 28
85010 Cancellara -PZ-
329 0664829

INDICE FOLIARIO:

Si depositano in copia :

1. ricorso ex art. 414 con istanza ex art. 700;
2. Mandato ad litem;
3. Contratto individuale di lavoro;
4. domanda di mobilità territoriale;
5. Mail notifica trasferimento del 29/07/2016;
6. Notifica trasferimento prot. 1738 FP del 22/08/2016;
7. Domanda di conciliazione inviata il 13/08/2016;
8. Elenco trasferimenti (seconda fase- punti B, C e D dell'art. 6 del C.C.N.I.) a.s. 2016/2017, Scuola Primaria, Ufficio Scolastico Provinciale di Potenza;
9. Presa in servizio presso I.C. "Pinocchio-Montesicuro" di Ancona del 01/09/2016;
10. Contratto di locazione del 01/09/2016;
11. N. 2 biglietti trenitalia ;
12. N. 2 bonifici locazione alloggio;
13. Modello 730/2016 redditi 2015 del nucleo familiare della ricorrente;
14. Autocertificazione situazione reddituale.

Potenza 03/11/2016

Avv. Angela Marcella Tamburrino

Avv. Massimo Marino